

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3193/90 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1990 — 17 gennaio 1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987<sup>(2)</sup>, le parti contraenti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo accluso a detto accordo ;

considerando che in seguito a questi negoziati, il 17 gennaio 1990 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo, per il periodo 18 gennaio 1990 — 17 gennaio 1993 ;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto protocollo,

### Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1990 — 17 gennaio 1993.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. RUFFOLO

<sup>(1)</sup> Parere reso il 12 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 del 7. 5. 1987, pag. 26.